



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Servizio Programmazione politiche e servizi per il lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 13241 DEL 11/12/2017

OGGETTO: CURA – CATALOGO UNICO REGIONALE DELL'OFFERTA DI APPRENDIMENTO CATEGORIA "Formazione ad accesso individuale" modifica Sezione 3

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

- la legge regionale n. 7 del 15 aprile 2009 "Sistema formativo integrato regionale", all'art. 2;

- la DGR 18 gennaio 2010 n.51 - "Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali,

formativi, di certificazione e di attestazione” ed i successivi atti di approvazione, per aggiornamento, del repertorio regionale degli standard professionali;

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

- il Decreto del Ministero del Lavoro 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

- la DGR n. 1866 del 9/03/2016 ; ‘CURA – Catalogo dell’offerta formativa di apprendimento Categoria „Offerta formativa ad accesso individualizzato“;

- la DGR n. 834 del 25/07/2016 'Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 - Adozione ;

Dato atto altresì che la DGR 1866/2016 (Cura) dispone che il Catalogo regionale venga articolato in sezioni “..sulla base delle caratteristiche di offerta e dei relativi destinatari..”

Evidenziato altresì che con DD n. 8046 del 31/08/2016 furono individuate in una prima fase tre Sezioni:

Sezione 1 contenente i progetti riferiti a profili professionali presenti nel Repertorio Regionale dei profili professionali; tali progetti sono finalizzati al rilascio del Certificato di Qualificazione di cui alla citata DGR n. 834/2016, e possono essere attuati sia in regime di concorrenza, con fruitori di titolo pubblico di accesso (voucher), sia in regime privatistico, con destinatari paganti; Sezione 2 contenente i progetti riferiti a percorsi regolamentati da specifiche norme nazionali; Sezione 3 contenente progetti rivolti al rilascio di:

a. *attestazioni di frequenza semplice o con profitto*, con esclusivo riferimento a quanto disposto dal repertorio regionale degli standard di percorso formativo;

b. *attestazioni di frequenza, con obbligatoria indicazione della valutazione didattica svolta e del suo relativo esito*, a cura del soggetto attuatore, valide anche ai fini dell’accesso a procedimenti pubblici di certificazione, con esclusivo riferimento a una o più Unità di Competenza oggetto del Repertorio regionale degli standard professionali, relative a profili afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui all’art. 4 comma 3 del Decreto MLPS, di concerto con il MIUR, del 30 giugno 2015, recepito dalla Regione Umbria con DGR n. 834 del 25 luglio 2016.

Vista la possibilità, data dal Decreto Ministeriale 30 giugno 2015, di certificare singole unità di competenza, purché le stesse siano ricomprese nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali, con la possibilità per il cittadino di acquisire nel tempo per capitalizzazione;

Considerata l'importanza, ai fini del progressivo superamento delle norme transitorie della DGR n. 834 del 25/07/2016, di rafforzare le condizioni di certificabilità delle competenze acquisite attraverso percorsi di apprendimento formale;

Considerata l'importanza, ai fini di una efficace ed individualizzata politica del lavoro, di rendere ordinariamente possibile l'accesso ad una offerta formativa basata su percorsi brevi, rivolti alla acquisizione di una o più Unità di competenza – anche a carattere opzionale – ricomprese nel Repertorio regionale delle qualificazioni e, dunque, singolarmente certificabili in applicazione del richiamato Decreto ministeriale;

Considerata che tale possibilità ricomprende ed amplia quanto già originariamente disposto all'atto della attivazione della Sezione 3 del Catalogo, non rendendosi necessarie modifiche dei contenuti di offerta già presenti;

Considerata altresì la necessità, per i principi della semplificazione amministrativa e della trasparenza, di evitare duplicazioni fra i contenuti della Sezione 1 e quelli della Sezione 3, rispettivamente rivolte alla formazione di qualificazioni relative ad un intero profilo professionale e qualificazioni relativa a singole o gruppi di unità di competenza, capitalizzabili al fine della eventuale acquisizione nel tempo della qualificazione di profilo;

Considerata inoltre la necessità di evitare, per le ragioni ora richiamate, analoghe possibili sovrapposizioni fra il contenuto della Sezione 3, così come oggetto di riformulazione, ed i contenuti delle Sezioni 2 (attestazioni abilitanti) e 4 (apprendistato);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di modificare la Sezione 3 del Catalogo approvata con DD 8046/16;
2. Di stabilire che è facoltà del soggetto attuatore presentare in essa proposte progettuali riferite a:
 - una singola Unità di competenza di cui al repertorio regionale degli standard professionali;
 - due o più Unità di competenza appartenenti al medesimo profilo professionale;
 - due o più Unità di competenza relative a diversi profili professionali, purché fra loro logicamente articolate.
3. di stabilire analogamente alle altre sezioni del Catalogo che:
 - è facoltà dei soggetti proponenti prevedere contenuti integrativi e moduli a natura non capitalizzabile, mantenendo in ogni caso la conformità agli standard minimi assunti a riferimento;
 - a pena di rigetto ogni proposta formativa deve specificamente indicare i requisiti minimi di ammissione dei partecipanti, espressi come livello di istruzione e/o possesso di qualificazioni restando facoltà dei soggetti proponenti il riconoscimento del credito di ammissione, ove esplicitamente indicato in sede di progetto;
 - ai fini del riconoscimento dei crediti con valore a priori – in ingresso come in uscita – le durate orarie delle singole Unità Formative Capitalizzabili riferite, in rapporto 1:1, alle relative Unità di Competenza, non devono essere inferiori a quanto definito dal corrispondente riferimento di cui al repertorio regionale degli standard formativi;
4. di stabilire altresì che le proposte progettuali sono soggette a valutazione di ammissibilità da parte di apposito nucleo regionale, come di seguito indicato:
 - a. progetti rivolti al rilascio di attestazioni di frequenza semplice o con profitto:
 - completezza redazionale, con riferimento al formulario della sezione;
 - conformità al repertorio regionale degli standard di percorso formativo;
 - b. progetti rivolti al rilascio di attestazioni di frequenza, riferiti ad UC di cui al repertorio regionale degli standard professionali:
 - completezza redazionale, con riferimento al formulario previsto per la sezione;
 - conformità delle Unità di Competenza con quanto definito dal Repertorio regionale degli standard professionali;
 - coerenza delle Unità Formative Capitalizzabili con le corrispondenti Unità di competenza, in termini di contenuti, durate, modalità didattiche e valutative, esaminate in rapporto ai requisiti di ammissione.
5. di decidere che è facoltà del nucleo esprimere prescrizioni correttive;
6. di decidere che l'offerta formativa di cui alla Sezione 3 del Catalogo è ordinariamente conclusa da attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore, lo stesso riconosciuto dalla Regione i) quale credito con valore a priori per l'accesso del possessore ad ulteriore formazione rivolta alla acquisizione della qualificazione relativa al profilo completo e ii) quale documento di formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento, ai fini dell'accesso diretto alla certificazione delle competenze, a richiesta dell'interessato, ove la Regione disponga – nel processo di progressiva implementazione di quanto disposto dal D.lgs 13/13 – l'attivazione delle specifiche sessioni di esame;
7. di pubblicare il presente atto nel sito www.lavoroformazione.regione.umbria.it ;
8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 04/12/2017

L'Istruttore
Carla Collesi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 04/12/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Carla Collesi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 11/12/2017

Il Dirigente
- Adriano Bei

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2